

REGOLAMENTO (CE) N. 1701/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2003

che adegua l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002, dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze siano conformi ai requisiti per la protezione ambientale previsti all'allegato 16 della convenzione internazionale per l'aviazione civile (in prosieguo «convenzione di Chicago») nella versione del novembre 1999, fatte salve le appendici.
- (2) La convenzione di Chicago ed i suoi allegati sono stati variati a partire da quando si è adottato il regolamento (CE) n. 1592/2002 che richiede l'adattamento del suo articolo 6, paragrafo 1, in conformità alla procedura prevista all'articolo 54, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea di cui all'articolo 54 del regolamento 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I prodotti, le parti e le pertinenze sono conformi ai requisiti per la protezione ambientale previsti nell'allegato 16 della convenzione di Chicago, del marzo 2002 per il volume I e del novembre 1999 per il volume II, fatte salve le appendici all'allegato 16.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2003.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.